ACCORDO 10 DICEMBRE 2002 - RINNOVO 2° BIENNIO ECONOMICO CCNL AUTOTRASPORTO SPEDIZIONE MERCI E LOGISTICA

Addi, 10 dicembre 2002 in Roma,

tra le Associazioni Datoriali Confetra, Aite, Aiti, Ancotat-Agci, Ancst-Legacoop, Anita, As.tra., Asstri, Ecotras, Fai, Federcorrieri, Federlavoro e Servizi-Confcooperative, Federlogistica, Federtraslochi, Fedespedi, Fiap/L, Fiap/M, Fisi, Fita-Cna, Unitai e le OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti viene stipulata la presente Ipotesi di accordo in attuazione di quanto previsto dall'art. 56 del CCNL 13.06.2000 Autotrasporto Spedizioni Merci e Logistica.

Le parti convengono di recuperare il differenziale di inflazione relativo all'anno 2001, rispetto alla inflazione programmata assunta per la determinazione degli aumenti contrattuali, pari all'1,3%.

Per il biennio 2002-2003 verranno adottati i tassi programmati di inflazione pari rispettivamente all'1,7% ed all'1,4%.

Nel mese di aprile 2003 a seguito dell'emanazione da parte dell'Istat del Tasso effettivo di inflazione per il 2002, verra' recuperato il differenziale rispetto al Tasso di inflazione programmato per il 2002 pari al 1,7%.

Qualora il prossimo DPEF modifichi il Tasso programmato per l'anno 2003, verra', con la retribuzione del mese successivo, recuperato l'eventuale differenziale rispetto al Tasso programmato dell'1,4%.

La base convenzionale di computo condivisa tra le parti su cui applicare le percentuali su espresse e' di 1300 Euro al 3 S.

Ai lavoratori in forza alla data di stipula del presente accordo verrà riconosciuta una "una tantum" di 500 Euro da corrispondere in due tranches di pari importo nel corso del mese di marzo e di giugno, al lordo della IVC gia' corrisposta.

L'importo dell'una tantum verra' proporzionalmente ridotto ai lavoratori assunti successivamente alla data dell'1.1.02, in funzione della data di assunzione, nonche' per il personale part-time in relazione alle ridotte prestazioni lavorative. A tal fine non vengono considerate le frazioni di mese inferiori a 15 gg. mentre vengono considerate come mese intero quelle pari o superiori ai 15 gg.

L'importo forfettario di cui sopra non verra' considerato utile ai fini dei vari Istituti contrattuali e del TFR.

Le giornate di assenza per malattia, infortunio, gravidanza puerperio e congedo matrimoniale intervenute nel periodo 1/1-31/12/2002 che hanno dato luogo al pagamento di indennita' a carico degli Istituti competenti e delle aziende saranno considerati utili ai fini dell'importo una tantum

A decorrere dall'1.1.03 cessera' di essere corrisposta l'IVC.

Tabelle aumenti dall' 1.1.03

Quadri	156	73,49
1°	146	68,78
2°	134	63,13
3 super	121	57
3°	118	55,59
4°	112	52,76
5°	107	50,41
6°	100	47,11

Ammortizzatori Sociali.
Con riferimento agli impegni precedentemente assunti, le parti convengono di attivare un tavolo congiunto, presso il Ministero del Welfare e delle Politiche Sociali allo scopo di esaminare la possibilita' di istituire un nuovo sistema di ammortizzatori sociali alle imprese attualmente escluse.

A tal fine le parti richiederanno congiuntamente un incontro entro la fine di gennaio 2003.

Classificazione del personale.

Con riferimento a quanto previsto nell'accordo del 13.06.2000, in merito alla classificazione del personale, le parti convengono di attivare, a far data dall'1.2.2003, una Commissione paritetica per la definizione della materia, tenuto conto di quanto gia' prodotto congiuntamente nel corso del rinnovo del CCNL.

La commissione dovra' concludere il proprio lavoro entro il 30.09.2003. Quanto definito dalla Commissione sara' base di riferimento per il CCNL futuro fermo restando l'esame congiunto degli eventuali effetti economici.

Previdenza Complementare.

In applicazione di quanto previsto dall'art. 44 del CCNL le parti convengono, per il personale dipendente da Aziende che non versano contributi al FASC o che non sono gia' coperti da esistenti forme di Previdenza Complementare, di attivare, a partire dal mese di gennaio 2003 un confronto utile a concordare la forma attuativa della Previdenza Complementare.

Trasferte.

Con decorrenza 1.1.2003, in attuazione di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 19 del CCNL i rimborsi previsti dalla lettera b) del comma 1 e le indennita' di trasferta di cui al comma 3 sono così rideterminate in relazione agli anni 2000-2001.

Prima colazione Pranzo Cena Pernottamento	1,87 23,33 23,33 54,39
Trasferte nazionali dalle 6 alle 12 ore dalle 12 alle 18 ore dalle 18 alle 24 ore	18,87 29,15 36,60
Trasferte estere dalle 6 alle 12 ore dalle 12 alle 18 ore dalle 18 alle 24 ore	26,33 38,34 54,32